

MOZIONE

Fondo cantonale per la formazione professionale: rispetto per le decisioni del Gran Consiglio

del 21 settembre 2015

A più riprese il DECS ha tentato di alzare l'aliquota minima di prelievo a carico delle aziende. L'ultima in occasione del preventivo 2014. La modifica è stata respinta dal Gran Consiglio. Sia nel messaggio di maggioranza sul P2014 della commissione della gestione, sia nella discussione granconsigliare del 29 gennaio 2014, il Gran Consiglio si è espresso contro la proposta di modifica dell'aliquota e, al contempo, contro un riversamento dei costi per il finanziamento dei corsi interaziendali dal Cantone al Fondo.

Citiamo alcuni passaggi significativi del rapporto di maggioranza:

Questa misura contrasta con uno dei principi di politica scolastica che reggono nel Cantone Ticino il finanziamento dei corsi interaziendali sin dall'adozione del Regolamento concernente l'organizzazione e il finanziamento dei corsi d'introduzione del 25 aprile 1963, che ha voluto stabilire parità di trattamento tra tutte le persone in formazione nel grado secondario II (scuole medie superiori e formazione professionale), nel senso che le spese di insegnamento (stipendi del personale insegnante, sia nelle scuole sia nei corsi prima chiamati d'introduzione e ora interaziendali, e locali didattici) fossero assunte in entrambi i settori formativi interamente dallo Stato, per un'equità di trattamento di elevato significato politico. Scostandosi da questa decisione e rimettendo parte delle spese d'insegnamento di una parte importante dei giovani ticinesi a carico del Fondo, ossia di tutte le aziende ticinesi private e pubbliche, il Cantone rimette pericolosamente in discussione la sua valutazione del settore della formazione professionale rispetto a quella del settore delle scuole medie superiori, peraltro non toccato da nessun provvedimento di risparmio. Si tornerebbe a considerare la formazione professionale via secondaria, da cui lo Stato si può disimpegnare, venendo però meno sostanzialmente all'art. 61a cpv. 3 della Costituzione federale¹. (pag. 10)

Inoltre il trasferimento di compiti dallo Stato al Fondo viene meno alle assicurazioni date nel relativo messaggio istitutivo del Fondo (si veda in proposito il Commento all'art. 36c - Partecipazione del Cantone²). (pag. 11)

Il finanziamento di questi costi - interamente da parte del Cantone - era disciplinato dal Regolamento della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 1° aprile 2008, di competenza del Consiglio di Stato. Tuttavia, riteniamo che i regolamenti, benché di competenza del Consiglio di Stato, debbano rispettare le decisioni del Gran Consiglio, tanto più quando queste sono chiare, scritte, dibattute e verbalizzate.

Nel mese di luglio del 2014 il DECS ha emanato il nuovo Regolamento della formazione professionale e continua, abrogando il Regolamento della legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 1° aprile 2008, infischiandosene delle indicazioni date dal Gran Consiglio il mese di gennaio del medesimo anno.

¹ *Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s'impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società.*

² *Art. 36c - Partecipazione del Cantone*

Il fondo serve a finanziare attività correnti e investimenti della formazione professionale in parallelo della Confederazione e del Cantone; quest'ultimo non deve ridurre il suo impegno a dipendenza della messa in funzione del fondo cantonale. Si può per contro immaginare che l'introduzione del fondo contribuisca a contenere, se non ad annullare, l'aumento dell'impegno finanziario del Cantone.

La modifica è la seguente:

Versione vecchia:

Art. 87 - Entità del sussidio: a) sussidi obbligatori

¹Nel caso dei sussidi obbligatori il Cantone:

a) assume totalmente:

1. le spese del personale, compresi in questo caso gli oneri sociali, per i corsi interaziendali e per la progettazione delle attività di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. c) della legge;

Versione nuova (1° luglio 2014):

Art. 108 - Entità dei contributi obbligatori

¹Richiamata la possibilità di cui all'art. 32 cpv. 3 lett. d Lorform, quando eroga contributi obbligatori il Cantone partecipa **nella misura minima del 50%**, fino all'assunzione totale delle spese:

- a) alle spese del personale, compresi gli oneri sociali, dei corsi e centri interaziendali;
- b) al costo delle pigioni degli spazi adibiti allo svolgimento dei corsi interaziendali;

nei casi in cui in questi spazi si svolgono anche gli esami finali di tirocinio e le attività di formazione continua, il costo è assunto totalmente.

²Esso partecipa nella misura massima del 50% alle singole altre spese di gestione o alle uscite per investimenti per le altre attività previste dall'art. 32 cpv. 1 Lorform.

Questa modifica comporta un aggravio a carico del Fondo che lo renderà deficitario a partire dal 2016.

Durate le discussioni sul Consuntivo 2014 sono state espresse le perplessità sopracitate, ma da parte del Consiglio di Stato non sono state date le dovute rassicurazioni, anzi.

Con la presente mozione chiediamo pertanto che venga rispettata la volontà espressa a più riprese dal parlamento, e cioè che il Fondo non serva per coprire i buchi del DECS. Chiediamo quindi che il Cantone torni ad assumere il 100% dei costi sopracitati.

Per il Gruppo PPD+GG
Nadia Ghisolfi